



**DETERMINAZIONE N. 645 DEL 20/10/2023**

**OGGETTO: MONTE FUSO - PROGRAMMA INVESTIMENTI AREE PROTETTE 2021/2023 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DI CUI ALLA DGR. 465/2021 – EOCC\_04 – PARCO DEI CENTO LAGHI - AREA DEL MONTE FUSO AUTORIZZAZIONE SUB AFFIDAMENTO LAVORI DI SCAVO A CAVALLI GIANFRANCO SRL**

**IL RESPONSABILE DI Area Patrimonio e LLPP**

Premesso che:

- che con **DETERMINAZIONE N. 292 DEL 04/05/2023** avente ad oggetto: **PROGRAMMA INVESTIMENTI AREE PROTETTE 2021/2023 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DI CUI ALLA DGR. 465/2021 – EOCC\_04 – PARCO DEI CENTO LAGHI - AREA DEL MONTE FUSO**, è stata approvata l'aggiudicazione in via definitiva dei LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI ESCURSIONISTICA E CICLOTURISTICA, INSTALLAZIONE E RESTAURO DI SEGNALETICA E CARTELLONISTICA, REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE, NEL PARCO DEI CENTO LAGHI – AREA DEL MONTE FUSO alla Ditta Cooperativa VALLE SCURA SCRL, Vicolo del Quartiere n. 9 – 43013 Langhirano (PR),
- che la Ditta Cooperativa è risultata migliore offerente a seguito di trattativa diretta su SATER Numero di Registro PI102043-23 per l'importo di € 75.136,00 di cui €. 72.386,00 per lavori ed €. 2.750,00 per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso, al netto del ribasso offerto pari ad € 364,00 oltre IVA per complessivi € 91.665,92;
- che la medesima Ditta Cooperativa ha indicato con comunicazione n. prot. 5405 del 19/10/2023 le opere che intendeva affidare a soggetto terzo ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023

**VISTA** la comunicazione n. prot. 5405 fatta dalla ditta aggiudicataria intesa ad ottenere l'autorizzazione a subappaltare lavorazioni di importo inferiore al 2% e più precisamente: Lavori di scavo a sezione obbligata fino ad una profondità di mt. 2 compresa estrazione di eventuali acque nonché di rimozione di arbusti, rinterro compreso avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati, per un importo di € 1.300,00 (oltre iva di legge)

Visto l'art. 119 del D.Lgs 36/2023 che prevede che:

- Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.
  - Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare
  - L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
- La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.



**RITENUTO OPPORTUNO** manifestare l'autorizzazione in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria della pratica ed al fine di poter dare corso ai lavori quanto prima;

**PRECISATO** in particolare che:

- l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subaffidatario dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subaffidatarie devono trasmettere a questa amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
- l'appaltatore e, suo tramite, le imprese subaffidatarie devono trasmettere periodicamente a questa amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

**RILEVATO:**

- Che ai fini di quanto sopra indicato, l'importo dei lavori in subaffidamento richiesto non supera, singolarmente, il limite del 2 % dell'importo complessivo dei lavori oggetto del contratto d'appalto e che, pertanto, tale affidamento va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. 36/2023;
- Che la ditta appaltatrice curerà l'integrale rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 36/2023 art. 119;
- Che ricorrono tutte le condizioni per l'autorizzazione.

Ciò premesso,

#### **DETERMINA**

Di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, la Ditta Cooperativa VALLE SCURA SCRL, Vicolo del Quartiere n. 9 – 43013 Langhirano (PR) a sub affidare le prestazioni di importo inferiore al 2% dell'importo affidato, e più precisamente: Lavori di scavo a sezione obbligata fino ad una profondità di mt.2 compresa estrazione di eventuali acque nonché di rimozione di arbusti, rinterro compreso avvicendamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati per un importo di € 1.300,00 (oltre iva di legge) alla ditta CAVALLI GIANFRANCO SRL DI MASSIMILIANO CAVALLI con sede legale Str. Sasso, 29/A Frazione di Sasso 43020 Neviano Degli Arduini (PR) , P.IVA 00752190348; stante la regolarità della documentazione trasmessa agli atti, a condizione che delle opere elencate nelle premesse, nonché dell'operato del subappaltatore, risponda solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile.

Il Responsabile di Area  
ZANELLI MICHELE / ArubaPEC S.p.A.  
*documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*